

## COMUNE DI MONZA

**Disciplinare integrativo del bando per l'affidamento in Concessione del servizio di rimozione, trasporto, deposito e custodia dei veicoli rimossi dalle aree pubbliche o private ad uso pubblico nei casi previsti dal Codice della Strada nonché dalle altre leggi che disciplinano la materia - codice CIG 6451889B39**

### I. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte

Il plico contenente l'offerta deve pervenire, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di cui al punto IV.3.4 del Bando, al Servizio Gare del Comune di Monza (III° Piano, Piazza Trento e Trieste 1), deve essere, a pena di esclusione, idoneamente sigillato e recare all'esterno l'intestazione del mittente (indirizzo, codice fiscale, recapito telefonico, componenti A.T.I., ecc.), la precisazione dell'oggetto della gara e la dicitura "OFFERTA - NON APRIRE". Il suo recapito tempestivo è ad esclusivo rischio dei mittenti.

**Il Servizio gare è aperto dal lunedì al venerdì dalla ore 8,30 alle ore 12,00.**

Scaduto tale termine non sarà accettata nessun'altra offerta, anche se sostitutiva di offerta precedentemente presentata

Il plico deve contenere due buste, a loro volta sigillate, recanti ognuna l'intestazione del mittente e la relativa denominazione:

"A-Documentazione", "B - Offerta economica".

La busta "A – Documentazione" deve contenere:

1. a pena di esclusione, cauzione provvisoria in analogia a quanto previsto dall'art. 75 D.Lgs. 163/06, pari ad € 1.400,00. La cauzione può essere costituita alternativamente:

- da quietanza del versamento in contanti o in titoli del debito pubblico presso Tesoreria Comunale – Banca Popolare di Milano – p.zza Carducci, 6 – Monza, corredata a pena di esclusione da impegno di un istituto bancario o assicurativo a rilasciare in caso di aggiudicazione dell'appalto la garanzia fidejussoria di cui all'art. 113 D.Lgs. 163/06;
- da fidejussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale ex art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993.

La garanzia, a pena di esclusione, deve prevedere espressamente:

- la validità temporale di 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'offerta;
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2, del Codice Civile;
- la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- l'impegno del fidejussore a rilasciare la cauzione definitiva qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.

**A pena di esclusione, le fidejussioni o le polizze devono essere sottoscritte in originale dal fidejussore/garante.**

La cauzione provvisoria dovrà garantire, a pena di esclusione, il pagamento in favore della stazione concedente della sanzione pecuniaria di cui agli artt. 38, comma 2-bis, e 46, comma 1 - ter, del D. Lgs. 163/06 nella misura pari a € 70,00.

**Si precisa che il valore della cauzione provvisoria non dovrà essere aumentato dell'importo della sanzione pecuniaria.**

**Il pagamento della sanzione mediante cauzione provvisoria comporterà l'obbligo di immediato reintegro della garanzia qualora l'importo della stessa, a seguito dell'escussione, risulti inferiore all'importo previsto dall'art. 75 del D. Lgs. 163/06. Il mancato reintegro è causa di esclusione non sanabile (Anac Determinazione n. 1/2015).**

In caso di A.T.I. non ancora costituita, **a pena di esclusione** la cauzione deve essere intestata al raggruppamento con l'espressa indicazione di ogni impresa associanda.

I concorrenti in possesso della certificazione di qualità in corso di validità possono usufruire della riduzione del 50% dell'importo della cauzione provvisoria, ai sensi dell'art. 75, c. 7, del D.Lgs. 163/06, allegando copia del relativo certificato. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo di imprese per beneficiare di tale riduzione il requisito di cui sopra deve esser posseduto, **a pena di esclusione**, da tutte le imprese associate o associande.

Si precisa che, qualora la procedura dovesse avere durata superiore a 180 giorni, verrà richiesta ai concorrenti un'appendice di proroga della validità della cauzione provvisoria.

Si precisa che la cauzione provvisoria verrà escussa ai sensi dell'art.75 D. Lgs 163/06 in tutte le ipotesi di mancata sottoscrizione del contratto per fatto imputabile all'affidatario (ad es. dichiarazione mendace).

2. Documento "PASSOE" rilasciato dal servizio **AVCPASS** comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti, disponibile presso l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul portale AVCP – Servizi ad accesso riservato – AVCPASS, seguendo le relative istruzioni).  
In caso di ATI il documento PASSOE deve riportare tutte le imprese facenti parte del raggruppamento. In caso di Consorzio il documento PASSOE deve riportare il Consorzio e le imprese consorziate indicate per l'esecuzione dei lavori. In caso di avvalimento il documento PASSOE deve riportare l'impresa ausiliata e quella ausiliaria.
3. **Istanza di partecipazione alla gara (2015Rimozione\_Mod\_Dich) contenente, a pena di esclusione:**
  - a) per le imprese, di essere iscritta nel Registro delle Imprese presso la CCIAA competente (o organismo equipollente per imprese non aventi la sede in Italia) per attività coerenti con il servizio da affidare, con indicazione del numero di iscrizione, data di iscrizione, forma giuridica dell'impresa, oggetto sociale, nominativo e dati anagrafici dei legali rappresentanti e titolari di cariche, del socio persona fisica che sia unico o di maggioranza in caso di società di capitali con meno di quattro soci o consorzio (qualora due soci detengano quote o azioni del capitale sociale di uguale entità, indicarli entrambi);
  - b) per le società Cooperative, di essere iscritta all'Albo tenuto dal Ministero delle Attività Produttive ai sensi del D.M. del 23/6/04 e per le Cooperative sociali di essere iscritte all'albo regionale ai sensi della legge 381/91, da cui risulti lo svolgimento di attività coerenti con il servizio da affidare, precisando i dati dell'iscrizione, l'oggetto sociale e le generalità delle persone che rappresentano legalmente la cooperativa;
  - c) per le ONLUS, di essere iscritta all'Anagrafe delle ONLUS ex art. 11 del D. Lgs. 460/97 allegando copia dell'Atto costitutivo e dello Statuto da cui si evincano i nominativi dei legali rappresentanti e da cui risulti lo svolgimento di attività coerenti con il servizio da affidare;
  - d) di essere in possesso di licenza di rimessa ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 616/1977 e del D.P.R. n. 480/2001 e s.m.i. ovvero di avere presentato, ai sensi della Legge n. 241/90 art. 19, c. 1, l'apposita segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per l'esercizio dell'attività di rimessa;
  - e) di essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 354, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f) del D.P.R. 495 del 16/12/1992;

- f) di accettare, senza riserve, le norme e le condizioni contenute nel bando, nel disciplinare, nel capitolato di Concessione e nei suoi allegati e tutte le disposizioni che concernono la fase esecutiva del contratto.

L'istanza, inoltre, deve:

- riportare i dati relativi al concorrente (denominazione, indirizzo, codice fiscale, partita IVA, recapito telefonico, fax e l'indirizzo di posta elettronica certificata PEC);
- precisare la categoria di appartenenza dell'impresa (micro, piccola, media, grande);
- autorizzare l'invio delle comunicazioni tramite fax e PEC, ai sensi del D.Lgs. 196/03, il trattamento dei dati personali ai fini connessi all'espletamento della presente procedura di gara;
- autorizzare, ai sensi della L.241/90, il rilascio di copia della documentazione presentata ai fini della partecipazione. In alternativa il concorrente dovrà presentare apposita dichiarazione **(in busta chiusa riportante la dicitura "Dichiarazione ex art. 13, c. 5, D. Lgs. 163/06")** in cui siano specificati i motivi dell'opposizione opportunamente documentati. In mancanza, l'offerta si intenderà accessibile e l'Amministrazione potrà consentirne la visione e/o il rilascio di copia senza possibilità di opposizione da parte dei controinteressati.

L'istanza deve essere sottoscritta, **a pena di esclusione**, in originale dal legale rappresentante; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore trasmettendo la relativa procura.

In caso di A.T.I. non ancora costituita le suddette dichiarazioni dovranno essere rese, **a pena di esclusione**, da tutti i componenti del raggruppamento.

Nell'ipotesi di Consorzio di cui all'art.34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 163/06, l'ente consortile deve precisare, **a pena di esclusione**, se partecipa in proprio o per conto delle consorziate e rendere tutte le suddette dichiarazioni. Ogni singola impresa consorziata indicata per l'esecuzione deve rendere tutte le dichiarazioni di cui al precedente punto 4.

E' fatto divieto alle consorziate indicate per l'esecuzione del servizio di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara.

In caso di partecipazione del consorzio ordinario (art. 34 c.1 lett. e del D.Lgs 163/06), le consorziate interessate possono partecipare presentando apposito atto di impegno a conferire alla capogruppo, in caso di aggiudicazione, mandato collettivo speciale (Cfr. parere n.158/2009 dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici), con l'indicazione delle quote di esecuzione del contratto. In tale ipotesi trovano applicazione tutte le disposizioni previste per i raggruppamenti temporanei di imprese.

Si applicano per i concorrenti i divieti previsti dall'art.36 c.5 e dall'art.37 c.7 del D.Lgs 163/2006.

Nell'ipotesi di partecipazione di rete di impresa di cui all'art. 34 c. 1 lett. e-bis) si rinvia alle disposizioni dell'A.N.A.C. (Determinazione n. 3 del 23/4/ 2013) e all'art.37 del D.Lgs 163/2006.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un'associazione temporanea/consorzio/società consortile ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipi alla gara medesima in associazione temporanea/consorzio/società consortile ovvero (ai sensi di quanto disposto dall'art. 37, c. 15 bis, del D. Lgs. 163/06) in aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete; in presenza di tale compartecipazione si procederà all'esclusione di tutti i partecipanti che si trovano in dette condizioni.

Tale divieto si applica anche ai soggetti di cui all'art.34, c. 1, lett. f) del D.Lgs. 163/06.

Per tutti i Consorzi è, inoltre, richiesto di allegare originale o copia conforme, ai sensi di legge, dello Statuto, nonché l'elenco delle consorziate.

4. **a pena di esclusione**, autocertificazione (2015Rimozione\_ModelloNOEsclusione\_Dich) sottoscritta in originale dal legale rappresentante, con la quale il concorrente dichiara, **a pena di esclusione**:

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall' art. 38 c.1 lett. a), d), e), f), g), h), i), l), m), e m-quater) del D.Lgs. 163/06. Per le dichiarazioni di cui alle lett. g) e i) è richiesta l'indicazione dell'Agenzia delle Entrate di appartenenza, del C.C.N.L. applicato e delle posizioni previdenziali ed assicurative (INPS, INAIL, con la specificazione della sede, via, telefono, fax e numero di matricola);

- di essere in regola con le prescrizioni di cui all'art.38, comma 1, lett. c) D.Lgs. 163/06 relativamente ai cessati dalle cariche sociali e dalla carica di direttore tecnico nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando;

- di non avere alcuna causa di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs 6/09/2011, n. 159;

- di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non avere attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato funzioni autoritative o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni nei loro confronti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto (art.53, comma 16ter, del D.Lgs. 165/2001).

**In merito alla condizione di cui alla lett. a) dell'art. 38 del D.lgs 163/06**, l'impresa ammessa al concordato preventivo può partecipare alla gara presentando, **a pena di esclusione**:

a.1) relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, 3 comma, lett. d), R.D. 267/1942, che attesti la conformità al piano di concordato di cui all'art. 161, 2 comma, lett. e) R.D. 267/1942 e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;

a.2) dichiarazione di altro operatore, quale impresa ausiliaria, in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria e tecnica, richiesti per l'affidamento dell'appalto, contenente l'impegno a mettere a disposizione, per tutta la durata del contratto, le risorse necessarie per l'esecuzione contrattuale e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca ovvero non sia più in grado di ottemperare agli obblighi assunti.

L'impresa in concordato può partecipare in ATI, purchè non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. In tal caso la dichiarazione di cui al punto a.2) può essere resa anche da un'impresa dell'associazione temporanea.

**In merito alla condizione di cui alla lett. m-quater), dell'art. 38 del D.lgs 163/06**, si richiede che, **a pena di esclusione**, il concorrente dichiari in alternativa una delle seguenti situazioni:

- **di non trovarsi** in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

**oppure**

- **di non essere a conoscenza** della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

**oppure**

- **di essere a conoscenza** della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.

In caso di A.T.I., le suddette dichiarazioni devono essere rese, **a pena di esclusione**, da tutti i componenti dell'Associazione. Nel caso di consorzi di cui all'art.34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 163/06, le suddette dichiarazioni devono essere rese, **a pena di esclusione**, dal consorzio e da ogni singola consorziata cui si intende affidare l'esecuzione della Concessione.

5. **a pena di esclusione**, autocertificazione (**2015Rimozione\_ModArt\_38b)c)m-ter**), con la quale i soggetti di seguito indicati dichiarano, **a pena di esclusione**, di non trovarsi in alcuna delle situazioni individuate dall'art. 38 c.1 lett. b), c) e m-ter) del D.Lgs. 163/06:

- il titolare e il/i direttore/i tecnico/i se si tratta di impresa individuale;
- i soci e il/i direttore/i tecnico/i se si tratta di società in nome collettivo;
- i soci accomandatari e il/i direttore/i tecnico/i se si tratta di società in accomandita semplice;
- se si tratta di altro tipo di società o consorzio, gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, il/i direttore/i tecnico/i, **il socio persona fisica che sia unico o di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (qualora due soci detengano quote o azioni del capitale sociale di uguale entità, entrambi devono, a pena di esclusione, presentare l'autocertificazione)**;
- il procuratore del legale rappresentante nel caso sottoscriva gli atti di gara o sia in possesso di poteri gestori generali e continuativi.

Nell'autocertificazione devono essere precisate, **a pena di esclusione, tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle che abbiano beneficiato della non menzione (sentenze passate in giudicato, decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del c.p.p.), ad esclusione delle condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, delle condanne revocate e di quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione.**

Nel caso in cui nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando sia avvenuta una cessione d'azienda o di ramo di azienda, incorporazione o fusione societaria, la dichiarazione relativa al requisito di cui all'art. 38 lett. c) del Codice deve essere prodotta, **a pena di esclusione**, da parte del legale rappresentante della società cessionaria, incorporante o risultante dalla fusione con riferimento agli amministratori muniti dei poteri di rappresentanza e dei direttori tecnici, se previsti, che hanno operato presso la società cedente, incorporata o le società fuse nell'ultimo anno, ovvero che sono cessati dalla carica in detto periodo. Resta ferma la possibilità di dimostrare la c.d. dissociazione.

In caso di A.T.I. l'autocertificazione deve essere resa, **a pena di esclusione**, da ciascuno dei soggetti indicati dall'art.38, c.1, lett. b) e c) del D. Lgs 163/06, con riferimento alla mandataria e alle mandanti. Nel caso di consorzi di cui all'art.34, c. 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 163/06, l'autocertificazione deve essere resa, **a pena di esclusione**, da ciascuno dei soggetti indicati dall'art.38, c.1, lett. b) e c) con riferimento all'ente consortile o alle consorziate/e cui si intende affidare l'esecuzione del servizio.

L'autocertificazione deve essere, **a pena di esclusione**, sottoscritta in originale e deve essere corredata, **a pena di esclusione**, da copia fotostatica di un documento di identità dei sottoscrittori in corso di validità.

- 6.. Ai fini della partecipazione alla gara, il concorrente deve essere in possesso, **a pena di esclusione**, del seguente requisito di capacità economico-finanziaria:

- **due dichiarazioni bancarie** attestanti la solidità finanziaria ed economica del concorrente, rilasciate da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs. 385/1993.

Le referenze bancarie devono essere prodotte in originale.

In caso di A.T.I. ciascun componente deve produrre, a pena di esclusione, una dichiarazione bancaria.

In caso di Consorzio di cui all'art. 34, c. 1, lett. b) e c) del D. Lgs. 163/06 il requisito deve essere posseduto dal Consorzio.

7. Ai fini della partecipazione alla gara, il concorrente deve essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità tecnica:

**a) a pena di esclusione**, dichiarazione di aver svolto con buon esito, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando, servizi analoghi a quello oggetto della presente concessione. Il concorrente dovrà specificare in sede di gara i committenti (pubblici o privati) dei servizi, le prestazioni svolte, gli importi contrattuali ed i periodi di esecuzione.

In caso di A.T.I. il requisito sopra richiesto dovrà essere posseduto cumulativamente dal raggruppamento. La mandataria, **a pena di esclusione**, deve possedere il requisito in misura maggioritaria; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti.

In caso di Consorzio di cui all'art. 34, c. 1, lett. b) del D. Lgs. 163/06 il requisito deve essere posseduto, **a pena di esclusione**, dall'ente Consortile. In caso di Consorzio di cui all'art. 34, c. 1, lett. c) del D. Lgs. 163/06 il requisito deve essere posseduto, **a pena di esclusione**, dal Consorzio se partecipa in proprio. Nel caso in cui l'Ente Consortile partecipi per conto di una o più consorziate il requisito deve essere posseduto, **a pena di esclusione**, dalle consorziate indicate quali esecutrici del servizio per quanto da ciascuna posseduto fino al raggiungimento del requisito richiesto.

**b) a pena di esclusione**, dichiarazione di essere in possesso (precisare il titolo, ad es. proprietà, locazione finanziaria, comodato ecc.) di almeno tre veicoli ad uso speciale per il soccorso stradale di cui almeno uno idoneo anche alla rimozione di veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate con le caratteristiche costruttive e funzionali stabilite dall'art. 12 e dall'appendice IV al titolo I del D.P.R. 495/1992 e dall'art. 5 del Capitolato di Concessione.

In caso di A.T.I. il requisito sopra richiesto dovrà essere posseduto cumulativamente dal raggruppamento. La mandataria, **a pena di esclusione**, deve possedere il requisito in misura maggioritaria; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti.

In caso di Consorzio di cui all'art. 34, c. 1, lett. c) del D. Lgs. 163/06 il requisito deve essere posseduto, **a pena di esclusione**, dal Consorzio se partecipa in proprio. Nel caso in cui l'Ente Consortile partecipi per conto di una o più consorziate il requisito deve essere posseduto, **a pena di esclusione**, dalle consorziate indicate quali esecutrici del servizio per quanto da ciascuna posseduto fino al raggiungimento del requisito richiesto.

**c) a pena di esclusione**, dichiarazione di essere in possesso o dichiarazione di impegnarsi ad acquisire la disponibilità entro 10 giorni lavorativi dalla comunicazione di aggiudicazione provvisoria (**a pena di decadenza dalla stessa**), di una depositaria ubicata all'interno del territorio del Comune di Monza raggiungibile con i mezzi pubblici, avente le caratteristiche indicate dall'art. 5 del Capitolato di Concessione.

Il concorrente già in possesso della depositaria dovrà precisare il titolo della disponibilità della depositaria e l'ubicazione.

In caso di A.T.I. il requisito sopra richiesto deve essere posseduto, **a pena di esclusione**, da almeno una ditta appartenente al raggruppamento

In caso di Consorzio di cui all'art. 34, c. 1, lett. c) del D. Lgs. 163/06 il requisito deve essere posseduto, **a pena di esclusione**, dal Consorzio se partecipa in proprio. Nel caso in cui l'Ente Consortile partecipi per conto di una o più consorziate il requisito deve essere posseduto, **a pena di esclusione**, dalla consorziata indicata quale esecutrice del servizio.

Il concorrente dovrà autocertificare il possesso del requisito mediante l'utilizzo del modello messo a disposizione della stazione concedente (2015Rimozione\_ModelloREQTECN).

**TUTTI I REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DEVONO ESSERE POSSEDUTI, A PENA DI ESCLUSIONE, ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.**

8. **a pena di esclusione**, documento "Codice Etico" (2015Rimozione\_CodiceEtico) riferito all'oggetto della concessione approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 77/2012, sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa concorrente.

In caso di A.T.I. è richiesta la sottoscrizione dei legali rappresentanti di tutti i soggetti costituenti il raggruppamento.

Si precisa che la sottoscrizione del Codice Etico:

- rappresenta una condizione di partecipazione alla gara;
- comporta per il concorrente l'assunzione di doveri sanzionati con una responsabilità patrimoniale aggiuntiva alla esclusione dalla gara;
- avvalorata l'impegno della stazione appaltante a garantire la trasparenza, la parità di trattamento e l'individuazione di contraenti affidabili sia sotto il profilo professionale che morale.

Le A.T.I. non ancora costituite al momento della gara devono altresì produrre:

- **a pena di esclusione**, atto di impegno (2015Rimozione\_ModelloATI) sottoscritto da tutti i soggetti associandi (mandanti e mandataria) a costituire in caso di aggiudicazione un raggruppamento temporaneo mediante conferimento alla capogruppo di mandato speciale con rappresentanza.

Nell'atto di impegno dovranno essere indicate, **a pena di esclusione**, le parti del servizio che saranno eseguite da ciascun associato.

**La mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti richiesti per la partecipazione ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.** Si precisa che l'inosservanza di tale prescrizione comporterà l'esclusione dalla gara.

Le A.T.I. già costituite devono produrre, **a pena di esclusione**:

- ⋈ mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla capogruppo per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- ⋈ documentazione attestante le quote di partecipazione al raggruppamento di ciascun associato.

Per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione equivalente resa secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

I modelli per la partecipazione alla gara sono disponibili sul sito internet [www.comune.monza.it](http://www.comune.monza.it) – voce Bandi e Appalti – sez. Servizi.

Si precisa che l'utilizzo dei modelli predisposti dall'Amministrazione non è imposto a pena di esclusione.

**AVVALIMENTO ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 163/2006.**

**A pena di esclusione**, i concorrenti che intendono ricorrere all'istituto dell'avvalimento devono presentare:

- dichiarazione attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
- dichiarazione dell'impresa ausiliaria attestante l'assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 38) del D.Lgs. 163/2006 ed il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
- dichiarazione di non trovarsi in alcuna causa di esclusione prevista dall'art. 38 c.1 lett. b), c) e m-ter) del D.Lgs. 163/2006 resa da tutti i soggetti dell'impresa ausiliaria indicati al punto 6 pag. 4 del

presente disciplinare;

- dichiarazione dell'Impresa ausiliaria con cui la stessa si obbliga verso il concorrente e verso l'Amministrazione a mettere a disposizione per tutta la durata dell'affidamento le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- dichiarazione dell'impresa ausiliaria con cui la stessa attesta che non partecipa alla gara in proprio o in forma associata con altro concorrente o come consorziato;
- **originale o copia autentica del contratto di avvalimento stipulato. Il contratto deve riportare, a pena di esclusione, in modo compiuto, esplicito ed esauriente le risorse (materiali ed immateriali) prestate dall'ausiliaria, precisando il corrispettivo pattuito ed illustrando le modalità operative con cui verranno concretamente messe a disposizione dal concorrente per tutta la durata dell'affidamento.**

**In caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, il concorrente deve ugualmente presentare, originale o copia autentica del contratto di avvalimento stipulato.**

Nell'ipotesi in cui l'ausiliaria sia un Consorzio, l'autocertificazione di cui all'art. 38 del D. Lgs. 163/06 deve essere resa, a pena di esclusione, oltre che dal Consorzio anche dalle consorziate coinvolte nell'avvalimento.

Si precisa che il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell'Amministrazione in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Si evidenzia che l'avvalimento comporta l'applicazione degli obblighi previsti dalla normativa antimafia anche nei confronti del soggetto ausiliario.

Non è consentito, a **pena di esclusione**, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente in relazione alla presente gara.

Alle autocertificazioni deve essere allegata, a **pena di esclusione**, copia fotostatica di un documento di identità dei sottoscrittori in corso di validità.

**Costituisce causa di esclusione non sanabile con il pagamento della sanzione la mancata indicazione della volontà di ricorrere all'avvalimento.**

## **SEZIONE II**

### **Soccorso istruttorio – sanzione pecuniaria**

La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni richieste a pena di esclusione dal Bando e dal Disciplinare, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita alla sezione VI (pag. 4) del Bando di gara. In tal caso sarà assegnato al concorrente il termine di 5 giorni lavorativi perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni e gli elementi necessari.

Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta della stazione appaltante, formulata ai sensi dell'art. 38 comma 2-bis e 46 comma 1 ter del D. Lgs. 163/06 costituisce causa di esclusione.

Nel caso in cui il concorrente non intenda avvalersi del procedimento di regolarizzazione e accetti, pertanto, l'esclusione dalla gara, è tenuto a comunicare tempestivamente tale decisione alla stazione appaltante. In tal caso trova applicazione quanto stabilito dall'Anac nella determinazione n. 1 dell'8/1/2015 e nel Comunicato del 25/3/2015 (interpretazione confermata dal Tar Emilia Romagna – Parma – con ordinanza n. 142/2015).

Tra le prescrizioni stabilite a pena di esclusione, risultano non sanabili con il pagamento della sanzione:

- offerta pervenuta fuori termine;

- la mancata sigillatura del plico esterno tale da compromettere il principio di segretezza ed immodificabilità dell'offerta;
- l'apposizione sul plico esterno di una indicazione totalmente errata o generica, tale da non rendere possibile individuare il plico pervenuto come contenente l'offerta per la presente gara;
- carenza requisiti generali e speciali desumibile già dalle dichiarazioni sostitutive prodotte;
- il mancato possesso dei requisiti di capacità finanziaria e tecnica alla data di presentazione della domanda;
- il mancato inserimento dell'offerta economica in una busta separata, debitamente sigillata, all'interno del plico esterno/principale;
- mancata presentazione dell'offerta economica;
- la mancata indicazione del percentuale offerta;
- l'offerta plurima o condizionata o con riserve;
- l'offerta in diminuzione rispetto alla base di gara;
- l'offerta economica pari alla base di gara;
- la mancata sottoscrizione dell'offerta economica (cfr. Tar Lombardia - Milano - n. 1629/2015);
- la mancata indicazione dei costi della sicurezza relativi ai rischi specifici della propria attività d'impresa (oneri aziendali) previsti per l'esecuzione del servizio (cfr. Adunanza Plenaria n. 3/2015).

### **SEZIONE III**

La busta “**B – Offerta economica**” deve contenere:

- **a pena di esclusione**, l'indicazione della percentuale complessiva offerta dal **concorrente in rialzo** rispetto alla base di gara fissata nella misura del 15%; percentuale da corrispondere all'Amministrazione quale canone di concessione e da applicare sulle tariffe introitate per il servizio di rimozione. Le tariffe sono quelle approvate con Deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 10/2/2015 (che devono intendersi comprensive di IVA).

L'offerta economica potrà essere redatta in conformità ai contenuti della modulistica (**2015Rimozione\_OFF\_Economica**) messa a disposizione dall'Amministrazione e disponibile sul sito internet.

Il concorrente dovrà indicare, **a pena di esclusione**, l'importo presunto dei costi della sicurezza relativi ai rischi specifici/interni della propria attività d'impresa stimati per l'esecuzione del servizio (considerata l'intera durata della concessione), allegando il prospetto analitico delle singole voci e dei relativi importi.

In caso di discordanza fra il rialzo espresso in cifre e quello espresso in lettere sarà ritenuto valido quello più vantaggioso per l'amministrazione.

**Non sono ammesse, a pena di esclusione, offerte pari o in ribasso rispetto alla base di gara.**

L'offerta economica deve riportare i dati relativi al concorrente e deve essere sottoscritta, **a pena di esclusione**, dal titolare/legale rappresentante della Impresa; è nulla l'offerta priva di sottoscrizione.

In caso di A.T.I. l'offerta deve essere sottoscritta, **a pena di esclusione**, da tutte le Imprese.

L'offerta dovrà essere presentata in competente bollo da € 16,00.

Non sono ammesse, **a pena di esclusione**, offerte plurime, offerte condizionate o con riserve.

In caso di offerte uguali si procederà mediante sorteggio

#### **2. Procedura di aggiudicazione**

Nel corso della prima seduta pubblica il seggio di gara verificherà la correttezza della documentazione ed il possesso dei requisiti prescritti dalla lex specialis.

Nella medesima seduta si procederà, salvo l'esercizio del soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 38, comma 2-bis, e dell'art. 46, del D. Lgs. 163/06, all'apertura delle buste "B - Offerta economica", dando lettura dei rialzi offerti, alla predisposizione della conseguente graduatoria provvisoria.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa; nel caso in cui venga effettuata la verifica di congruità delle

offerte, il Comune si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica delle migliori offerte, non oltre la quinta;

Gli esiti della valutazione verranno comunicati in seduta pubblica (la cui data e ora verranno rese note mediante pubblicazione sul sito internet della stazione concedente), e, qualora a seguito di detta verifica una o più offerte risultassero non congrue si procederà a dichiarare l'anomalia delle offerte e ad aggiudicare provvisoriamente la gara a favore del concorrente che avrà presentato la miglior offerta risultata congrua.

**Successivamente all'aggiudicazione provvisoria, ai sensi dell'art. 48 comma 2 del D. Lgs. n. 163/06:**

1) verrà verificato il possesso del requisito di cui al punto 3 lett. d) e del requisito di cui al punto 7 lett. a) del presente Disciplinare (mediante l'acquisizione della licenza di rimessa o di certificazione SCIA e mediante l'acquisizione dei certificati in copia conforme rilasciati dai soggetti destinatari dei servizi, attestanti la buona esecuzione dei servizi analoghi dichiarati in sede di gara).

**Inoltre, a cura del Comando di Polizia Locale di Monza:**

2) verrà verificato il possesso del requisito di cui al punto 7 lett. b) del presente Disciplinare, mediante l'acquisizione della copia conforme delle carte di circolazione dei mezzi offerti per l'esecuzione del servizio per il controllo della sussistenza delle caratteristiche richieste dal Capitolato;

3) verrà verificato la disponibilità della depositaria di cui al punto 7 lett. c) del presente Disciplinare (mediante acquisizione dell'atto negoziale dichiarato in sede di gara o comunicato successivamente) ed il possesso delle caratteristiche stabilite dall'art. 5 del Capitolato (mediante acquisizione di documenti e con riserva della facoltà di effettuare sopralluogo presso la depositaria individuata).

**Nel caso che tale verifica non dia esito positivo la stazione appaltante procederà all'esclusione del concorrente, all'individuazione dell'aggiudicatario mediante lo scorrimento della graduatoria e all'applicazione delle sanzioni stabilite dall'art. 48 del D. Lgs. n. 163/06.**

Prima della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve, inoltre, produrre:

- cauzione definitiva nella misura stabilita dall'art. 113 del D.Lgs. 163/2006;
- polizza assicurativa prevista dal capitolato d'appalto

Prima dell'aggiudicazione definitiva la stazione appaltante procederà alla verifica del possesso dei requisiti generali previsti dall'art. 38 del D.Lgs. 163/06 e da altre disposizioni di legge e regolamentari.

In caso di discordanza tra le prescrizioni della lex specialis di gara ed il capitolato speciale d'appalto, si riterranno prevalenti le disposizioni contenute nel Bando e nel Disciplinare di Gara. Nel caso di discordanza tra le prescrizioni del Bando e del Disciplinare, si riterranno prevalenti le disposizioni contenute nel Disciplinare di Gara in quanto integrativo ed esplicativo delle clausole del Bando.

Tutte le imposte, tasse, spese accessorie e diritti di segreteria conseguenti alla gara, alla stipulazione e registrazione del contratto sono a carico della ditta aggiudicataria.

I risultati di gara saranno pubblicati a norma di legge (sito comunale [www.comune.monza.it](http://www.comune.monza.it) – voce: Bandi di gara – aggiudicazione provvisoria/esiti). Non saranno evase richieste telefoniche di informazioni. L'aggiudicazione definitiva verrà comunicata a tutti i partecipanti alla gara.

Monza, li 3/11/2015

Il Dirigente  
(Dott.ssa Paola Brambilla)

